

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2007316**  
Data: **05/08/2016**

Oggetto: **BAIL-IN - approfondimenti**  
Allegati: **NO**

## BAIL-IN – APPROFONDIMENTI ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA EUROPEA “BRRD” (BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE)

### Gentile Associato,

riteniamo utile riprendere, alla luce della Direttiva Europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) l'argomento relativo alla gestione della crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con particolare attenzione allo strumento del bail-in.

Della materia in questione ci siamo occupati approfonditamente con la circolare Fisco prot. 2011915 del 24/12/2015, ai cui si rimanda per brevità, ricordando, in ogni caso, che il bail-in **prevede che gli azionisti della banca (in crisi), e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla stessa banca,** contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi dell'Istituto di credito.

Precisiamo che il bail-in si applica seguendo una gerarchia che prevede che, chi investe in strumenti finanziari, della banca in crisi, più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. In particolare l'ordine di priorità per il bail-in è il seguente:

1) gli azionisti; 2) i detentori di altri titoli di capitale; 3) gli altri creditori subordinati; 4) i creditori chirografari; 5) le persone fisiche e le piccole medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Fino al 31/12/2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari -ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019 questi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

E' opportuno ricordare, inoltre, che sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e quindi non possono essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo);
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Con riferimento ai **titolari di conti correnti**, ribadiamo che i depositi al di sotto della soglia di 100.000 euro (importo garantito dal Fondo Interbancario) non corrono il rischio di essere coinvolti in procedure di bail-in, quindi da "prelievi forzosi". Nel caso di un conto cointestato a due persone l'importo massimo garantito è di 200.000 euro, mentre nel caso di due conti correnti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l'importo garantito è comunque di 100.000 euro. E' opportuno precisare che la garanzia del Fondo Interbancario non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

I depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, anche per la parte eccedente i 100.000 euro, ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sono chiamati a sopportare un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non sono sufficienti a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

Si precisa, in ogni caso, che i suddetti depositi eccedenti i 100.000 euro possono essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività.

Infine, reputiamo opportuno, anche in questa sede, ribadire l'avvertenza a prestare particolare attenzione nell'aderire a formule di investimento che prevedano la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni e/o forme di investimento.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli